

## COMUNICATO STAMPA

### **INFLUENCER E RISPETTO DELLE PREVISIONI DEL TESTO UNICO: AGCOM APPROVA L'AVVIO DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA**

Il Consiglio dell'Autorità ha deciso all'unanimità, nella riunione del 13 luglio, di indire una consultazione pubblica sulle misure per garantire il rispetto da parte degli *influencer* delle disposizioni del Testo unico sui servizi di media audiovisivi.

La crescente rilevanza e diffusione dell'attività di soggetti denominati nel linguaggio corrente con il termine di "*influencer*", ma anche "*vlogger*", "*streamer*" o "*creator*" che creano, producono e diffondono al pubblico contenuti audiovisivi – su cui esercitano la responsabilità editoriale – tramite piattaforme per la condivisione di video e, in generale, tramite *social media*, ha attirato l'interesse delle istituzioni pubbliche, in considerazione dell'impatto che essi hanno sugli utenti, sui consumatori e sulla società, conducendo all'avvio di iniziative regolamentari in numerosi Paesi europei.

È proprio in tale contesto che si inscrivono le riflessioni dell'Autorità circa le disposizioni normative e regolamentari applicabili a questi soggetti, anche al fine di favorire una maggiore trasparenza e consapevolezza nei confronti degli *stakeholder* e del pubblico.

Il Consiglio ha quindi ritenuto di sottoporre a consultazione pubblica, per acquisire le osservazioni di tutti i soggetti interessati, un documento relativo alle misure volte a garantire il rispetto da parte degli *influencer* delle disposizioni del Testo unico. L'Autorità ritiene che il contenuto del documento potrà, in esito alla consultazione pubblica, trovare un adeguato veicolo regolamentare nella forma delle Linee-guida, le quali, oltre a presentare il pregio di una maggiore flessibilità rispetto a un regolamento, meglio si attagliano alla concreta fattispecie degli *influencer*.

Il presupposto è che gli *influencer* svolgono un'attività analoga o comunque assimilabile a quella dei fornitori di servizi di media audiovisivi sotto la giurisdizione nazionale e sono, dunque, chiamati al rispetto delle misure previste dal Testo unico, laddove ricorrano i requisiti evidenziati nel documento sottoposto a consultazione.

Inoltre, vista la peculiare natura dei soggetti qualificabili come *influencer* e dei servizi audiovisivi da questi prestati, l’Autorità ha ritenuto sin da ora opportuno diversificare tra:

- (i) soggetti che propongono contenuti audiovisivi in modo continuo, con una modalità di offerta e organizzazione degli stessi tale da renderli sovrapponibili a un catalogo di un servizio di media *on-demand* (ad esempio, i canali YouTube). Per questi soggetti si renderà dunque opportuna l’applicazione della totalità degli obblighi previsti dal Testo unico, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, l’iscrizione al ROC, la disciplina in materie di opere europee e indipendenti, la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), e
- (ii) soggetti che operano in maniera meno continuativa e strutturata, ai quali, di contro, non appare giustificata l’applicazione nella sua interezza del regime giuridico previsto per i servizi di media audiovisivi a richiesta.

Un’estensione del quadro giuridico e regolamentare risulta conciliabile con la natura degli *influencer* in ragione della natura dell’attività da questi prestata e della sovrapponibilità della stessa con la fornitura di un servizio di media audiovisivo. L’Autorità intende dunque, con l’avvio della citata consultazione pubblica, individuare un quadro chiaro e trasparente delle disposizioni applicabili anche agli *influencer*, assicurando, tuttavia, di non prevedere oneri burocratici non necessari.

Ai servizi di piattaforma per la condivisione di video si applicano comunque le disposizioni di cui agli articoli 41 e 42 del Testo unico e i regolamenti attuativi adottati dall’Autorità; tali servizi sono, pertanto, esclusi dall’applicazione del provvedimento che verrà adottato ad esito della consultazione in quanto tali piattaforme rappresentano esclusivamente lo strumento tramite il quale gli *influencer* rendono disponibili al pubblico i propri contenuti. Resta, dunque, ferma la disciplina relativa alle piattaforme delineata dal medesimo Testo unico.

La consultazione pubblica avrà una durata di 60 giorni a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet istituzionale dell’Autorità.

Roma, 17 luglio 2023